



## **STATUTO DELLO ISTITUTO INTERNAZIONALE DI DIRITTO UMANITARIO**

### **Articolo 1 (Status dell'Istituto)**

L'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario (di seguito: Istituto) è un'associazione umanitaria riconosciuta senza scopo di lucro con fini di utilità sociale, regolamentata dalle leggi italiane.

Gli obiettivi dell'Istituto sono definiti nell'Art. 3.

L'Istituto persegue i suoi fini e svolge le sue attività in piena indipendenza da governi ed organizzazioni.

### **Articolo 2 (Sede)**

L'Istituto ha sede in SANREMO (IM) - Italia.

L'Istituto ha un ufficio di collegamento a GINEVRA (CH). Uffici dell'Istituto possono essere aperti anche in altre località, con decisione a carico del Consiglio.

### **Articolo 3 (Scopo)**

Scopo primario dell'Istituto è promuovere il diritto internazionale umanitario. Per realizzare tale scopo, l'Istituto prende iniziative e svolge la sua attività con un approccio culturale, multidisciplinare e pratico, in particolare:

a) organizzando corsi di insegnamento, di formazione e di perfezionamento nei campi del diritto internazionale umanitario, dei diritti umani, del diritto dei rifugiati, e di temi correlati;

b) promuovendo il dialogo al fine di incoraggiare il rispetto e l'attuazione del diritto che regola i temi di cui al paragrafo a;

c) organizzando conferenze internazionali, riunioni e seminari di studiosi e professionisti;

d) promuovendo il dialogo e lo scambio fra ricercatori ed esperti;

e) svolgendo attività di ricerca sui temi di cui al paragrafo a;

f) mantenendo e sviluppando una stretta cooperazione e contatti con i governi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni accademiche ed anche con le altre istituzioni pubbliche o private che si occupano di problemi umanitari, specialmente con il Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa;

g) attribuendo borse di studio e conferendo premi di ricerca;

h) favorendo la pubblicazione di libri e periodici, anche in versione elettronica;

i) raccogliendo documentazione e materiale rilevante;

L'Istituto, inoltre, promuove e sostiene iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica in favore di una maggiore diffusione della conoscenza del diritto internazionale umanitario e di una sua più efficace applicazione assieme ai principi umanitari.

Tutte le attività dell'Istituto possono essere svolte in collaborazione con altre istituzioni simili.

L'Istituto non può svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente Articolo o ad esse collegate.

#### **Articolo 4 (Membri)**

Può essere ammessa dal Consiglio, in qualità di membro dell'Istituto, qualsiasi persona particolarmente distintasi per competenza e attività nel campo del diritto internazionale umanitario, dei diritti dell'uomo, del diritto dei rifugiati e di temi correlati.

Possono essere ammessi, in qualità di membri dell'Istituto, gli enti che contribuiscono significativamente alle attività dell'Istituto.

Possono essere ammesse dal Consiglio, in qualità di associati, le persone qualificate e gli enti pubblici o privati che contribuiscono alle attività dell'Istituto, nonché gli Stati e le Organizzazioni intergovernative internazionali.

#### **Articolo 5 (Organi statutari)**

Sono organi statutari dell'Istituto:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio;
- d) il Comitato Esecutivo;
- e) il Segretario Generale;
- f) il Tesoriere.

#### **Articolo 6 (Assemblea Generale)**

L'Assemblea Generale stabilisce e dirige la politica generale dell'Istituto.

L'Assemblea Generale è composta da tutti i membri dell'Istituto. Ciascun membro ha diritto ad un voto.

I Membri Associati possano partecipare all'Assemblea Generale, senza diritto di voto.

L'Assemblea Generale si riunisce in sessione ordinaria ogni anno per l'approvazione del bilancio (consuntivo e preventivo). Si può riunire in sessione straordinaria su richiesta del Consiglio ovvero di almeno un quarto dei membri dell'Istituto.

L'Assemblea Generale è costituita legalmente:

- in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei membri dell'Istituto;
- se detto quorum non è raggiunto, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea Generale delibera sia in prima che in seconda convocazione a maggioranza dei voti espressi.

L'Assemblea Generale può modificare il presente Statuto qualora sia presente o rappresentata la maggioranza dei membri dell'Istituto e con due terzi dei voti validi (fra i votanti si considerano anche gli astenuti).

L'Assemblea Generale elegge dodici membri del Consiglio.

L'Assemblea Generale esamina ed approva il bilancio annuale (consuntivo e preventivo) su proposta del Segretario Generale ed a seguito dell'approvazione del Consiglio.

Il bilancio deve essere controllato da revisori esterni, nominati dal Consiglio.

All'Assemblea Generale, i Membri del Comitato Esecutivo non possono votare sull'approvazione del bilancio, sul resoconto finanziario e su altre decisioni collegate alle loro responsabilità.

Ciascun membro può farsi rappresentare da un altro membro all'Assemblea Generale. Nessun membro può rappresentare più di tre membri.

E' ammesso il voto per corrispondenza. Il voto, se non dato direttamente in Assemblea, deve essere espresso per iscritto, anche con facsimile o con una comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole del testo.

L'Assemblea Generale adotta regole proprie di attuazione.

#### **Articolo 7 (Presidente)**

Il Presidente è eletto dal Consiglio ogni quattro anni. Può essere rieletto per un secondo periodo fino ad un massimo di otto anni consecutivi.

Il Presidente è il Responsabile Esecutivo dell'Istituto. La sua prima responsabilità è assicurare che l'Istituto persegua i suoi obiettivi in conformità con lo Statuto e con le direttive generali stabilite dall'Assemblea Generale.

Suo compito è offrire consiglio, richiamare vasto interesse internazionale verso l'Istituto e procurare ad esso adeguato supporto esterno.

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Istituto. Ha l'autorità e l'obbligo di seguire da vicino tutte le operazioni dell'Istituto. Convoca e presiede tutte le riunioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio, e del Comitato Esecutivo. E' assistito dai Vice Presidenti e può nominare uno di essi a rappresentarlo.

Il Consiglio dovrà determinare il trattamento finanziario ed economico del Presidente. Il Presidente non partecipa a tali decisioni.

In caso di temporanea incapacità del Presidente a svolgere il suo mandato, il Comitato Esecutivo può nominare uno dei Vice Presidenti come Presidente ad interim.

#### **Articolo 8 (Consiglio)**

Il Consiglio è composto da dodici membri eletti dall'Assemblea Generale per un periodo di quattro anni, ognuno dei quali può essere rieletto per un periodo totale di dodici anni consecutivi. Il Consiglio può inoltre co-optare fino a sei membri sulla base delle loro capacità ed impegno a favore dell'Istituto. Il Consiglio includerà, inoltre, quali membri votanti le Istituzioni il cui contributo finanziario rappresenti almeno il 10% del bilancio dell'Istituto. Il Consiglio ha il potere di decidere di non applicare in determinate circostanze tale criterio del 10%.

Il Consiglio può includere Osservatori permanenti, senza diritto di voto, appartenenti ad altre Istituzioni, come stabilito dal Consiglio.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno in riunione ordinaria. Riunioni straordinarie possono essere convocate per iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno cinque membri del Consiglio.

Ogni membro del Consiglio che sarà assente per tre riunioni consecutive senza una valida giustificazione potrà esserne escluso.

Fra i suoi membri, il Consiglio elegge il Presidente ed i Vice Presidenti. Il Consiglio nomina il Segretario Generale e il Tesoriere, ed anche i Revisori esterni dei Conti, in consultazione con il Presidente.

Il Consiglio controlla la gestione dell'Istituto e l'amministrazione dei suoi beni e stabilisce il regolamento del personale dell'Istituto.

Il Consiglio determina il programma di attività dell'Istituto secondo la politica generale stabilita dall'Assemblea Generale.

Il Consiglio delibera l'ammissione dei nuovi membri dell'Istituto e fissa l'ammontare delle quote associative. Prende atto delle dimissioni dei membri e può deliberare l'esclusione di coloro che non rispettino le disposizioni del presente Statuto o risultino inadempienti per due anni consecutivi al versamento della quota associativa.

Il Consiglio può costituire commissioni scientifiche o comitati di consulenti nei vari settori di attività dell'Istituto.

Il Consiglio delibera sull'attribuzione di premi e di borse di studio.

Il Consiglio adotta proprie regole d'attuazione e può ricorrere ad ulteriori regolamenti ai fini della piena applicazione del presente Statuto.

#### **Articolo 9 (Comitato Esecutivo)**

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Segretario Generale e dal Tesoriere.

Il Comitato Esecutivo sovrintende alla realizzazione del programma di attività dell'Istituto, assicura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio e controlla le spese di gestione. Si riunisce su convocazione del Presidente.

Il Comitato Esecutivo può costituire commissioni nei vari settori di attività dell'Istituto.

#### **Articolo 10 (Vice-Presidenti)**

I Vice-Presidenti sono eletti dal Consiglio ogni quattro anni, in consultazione con il Presidente.

Possono essere rieletti per un secondo mandato fino a un massimo di otto anni consecutivi.

Dietro proposta del Presidente, il Consiglio determina la specifica responsabilità di ogni Vice-Presidente.

I Vice-Presidenti assistono il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti.

#### **Articolo 11 (Segretario Generale)**

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio per un periodo di quattro anni. Tale nomina può essere rinnovata senza limite di quattro anni in quattro anni.

Il Segretario Generale è il capo dell'amministrazione e riferisce al Presidente. Provvede a dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio, del Comitato Esecutivo e del Presidente.

Prepara la proposta annuale di bilancio (consuntivo e preventivo) e il rendiconto finanziario e li presenta al Comitato Esecutivo per l'approvazione.

In nome del Consiglio, presenta all'Assemblea Generale in sessione ordinaria, un rapporto annuale sulle attività dell'Istituto.

Il Segretario Generale è, in assenza del Presidente, il rappresentante legale dell'Istituto a Sanremo.

Il Comitato Esecutivo decide il trattamento finanziario ed economico del Segretario Generale. Il Segretario Generale non partecipa a tali decisioni.

#### **Articolo 12 (Tesoriere)**

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio per un periodo di quattro anni. Tale nomina può essere rinnovata senza limite per altri quattro anni.

Il Tesoriere è responsabile del controllo di quanto qui di seguito indicato:

- la corretta gestione finanziaria dell'Istituto, soggetta alla revisione dei Revisori dei conti;
- la previsione di bilancio e il rendiconto finanziario annuali che, dopo l'approvazione del Consiglio, vengono sottoposti all'Assemblea Generale.

Il Comitato Esecutivo decide le condizioni di servizio del Tesoriere, incluso il trattamento economico. Il Tesoriere non partecipa a tali decisioni.

#### **Articolo 13 (Nomine ad interim)**

L'interruzione anticipata di un incarico da parte di un organo statutario previsto dal presente Statuto può causarne la sostituzione tramite elezioni o nomina su base transitoria da parte del Consiglio per il restante periodo dell'incarico.

Per assicurare la normale gestione dell'Istituto, gli incarichi vengono mantenuti, se possibile, fino ad effettiva sostituzione.

#### **Articolo 14 (Incarichi onorari)**

Il Consiglio ha facoltà di nominare i seguenti membri onorari dell'Istituto:

a) membri ordinari che si siano particolarmente distinti per il loro eccezionale impegno e importante concorso all'opera dell'Istituto;

b) personalità che con la loro attività abbiano contribuito in misura rilevante all'affermazione e al rispetto dei principi umanitari ovvero si siano rese particolarmente benemerite nel sostegno della causa umanitaria.

Il Consiglio può eleggere Presidente onorario per un periodo indefinito qualsiasi ex Presidente dell'Istituto. E' prevista la presenza di un solo Presidente Onorario.

#### **Articolo 15 (Gestione amministrativa delle risorse finanziarie)**

Le risorse finanziarie dell'Istituto comprendono le quote associative individuali, le quote di iscrizione ai corsi, i contributi di Governi, enti o istituzioni, e le eventuali sovvenzioni, lasciti o donazioni.

I fondi dell'Istituto possono essere utilizzati soltanto per l'esecuzione delle attività istituzionali o per attività direttamente collegate al presente statuto.

Non si possono trasferire entrate di qualsiasi genere, nonché fondi, riserve o capitali, a membri e associati dell'Istituto, anche in modo indiretto, eccezion fatta per stipendi o altri pagamenti in conformità con il presente statuto.

Sia la denominazione dell'Istituto che il suo stato di associazione senza fini di lucro dovranno comparire in tutte le comunicazioni ufficiali.

#### **Articolo 16 (Scioglimento)**

Lo scioglimento dell'Istituto può essere deliberato dall'Assemblea Generale all'uopo convocata. La decisione di scioglimento richiede il voto favorevole di almeno tre quarti dei membri dell'Istituto. Tale Assemblea Generale deciderà, inoltre, l'attribuzione del patrimonio dell'Istituto, con la stessa maggioranza dei tre quarti dei voti.

In caso di scioglimento dell'Istituto per qualsiasi motivo, il patrimonio dell'Istituto sarà devoluto ad altre organizzazioni senza scopo di lucro che perseguono scopi simili a quelli dell'Istituto, o, in ogni caso, a fini di pubblica utilità.

#### **Articolo 17 (Legge applicabile)**

L'Istituto è regolato, per i casi non previsti dal presente Statuto, dalle disposizioni della legge italiana in materia di associazioni riconosciute senza fini di lucro.

#### **Articolo 18 (Entrata in vigore delle modifiche statutarie)**

Le modifiche apportate al presente Statuto e adottate dall'Assemblea Generale in data 8 settembre 2007, entreranno in vigore immediatamente e non avranno alcuna valenza retroattiva sui termini dei mandati precedenti.